



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

### Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA n. 21 /2018 .

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

- VISTA** la legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato *Vessel Traffic Services* - VTS, in particolare l'art. 5;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 28 gennaio 2004, in particolare l'art.3, che prevede che la gestione operativa dei VTS venga assicurata dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196, "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale";
- VISTA** la legge n. 1085 del 27.12.1977 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG 1972);
- VISTA** la Direttiva del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera "V.T.S./001-Rev.1 - Manuale Nazionale V.T.S.";
- VISTI** il Regolamento ed il Manuale Utente - lingua italiana ed inglese - del Centro VTS di Venezia, approvati e resi esecutivi con atto di approvazione del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 20 novembre 2017;
- RAVVISATA** la necessità di definire nel dettaglio gli obblighi di reportazione navale al fine di assicurare al Centro VTS di Venezia un controllo efficace dell'area di competenza con il precipuo scopo di migliorare gli standard di sicurezza della navigazione, ridurre i rischi di inquinamento o altri danni derivanti da collisione tra navi e di salvaguardare la vita umana in mare;
- VISTI** gli articoli 2, 17, 30 e 81 del Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

### RENDE NOTO

1. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 23 marzo 2018 (allegato "A") <<*Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Venezia*

e attivazione del relativo centro di controllo presso la Direzione marittima di Venezia>>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 79 del 5 aprile 2018, viene istituita l'Area VTS di Venezia, alla quale è preposto il Centro VTS di Venezia;

2. L'area VTS di Venezia è individuata nella zona di mare - ricadente all'interno delle aree di giurisdizione dei Circondari Marittimi di Venezia, Chioggia e Jesolo - situata al di fuori delle ostruzioni portuali di Lido, Malamocco e Chioggia, delimitata dalla linea di costa e, a mare, dai seguenti punti di coordinate geografiche (*datum* WGS84):
  - a) lat. 45°09,5' N – long. 012°19,9' E;
  - b) lat. 45°08,4' N – long. 012°25,7' E;
  - c) lat. 45°16,0' N – long. 012°35,0' E;
  - d) lat. 45°24,9' N – long. 012°35,0' E;
  - e) lat. 45°27,4' N – long. 012°30,7' E;
  
3. Le navi soggette all'obbligo di partecipazione al servizio di assistenza al traffico marittimo, nell'area VTS di Venezia sono le seguenti:
  - a. tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300 GT;
  - b. le navi da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 45 metri;
  - c. le navi tradizionali di lunghezza fuori tutto superiore a 45 metri;
  - d. le unità da diporto di lunghezza fuori tutto superiore a 45 metri.
  
4. Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla legge, le navi che navigano nell'area VTS di Venezia osservano, le seguenti prescrizioni:
  - a. assicurano l'ascolto radio continuo sui canali di lavoro indicati nel manuale utente del Centro VTS di Venezia;
  - b. effettuano la navigazione con particolare cautela mantenendo in particolare l'apparato propulsore costantemente in condizioni di "pronta manovra";
  - c. controllano costantemente la propria posizione, per poterla comunicare tempestivamente a richiesta del Centro VTS di Venezia;
  - d. comunicano immediatamente al centro VTS di Venezia ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di primo contatto previsto dal manuale utente del centro VTS di Venezia;
  - e. osservano le norme della "COLREG 1972", ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

**ORDINA**

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

Ferma restando l'autonoma efficacia del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Serie Generale n. 79 del 5 aprile 2018, nonché la validità delle vigenti disposizioni dei Capi di circondario marittimo competenti - in particolare i regolamenti per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nei porti ed i regolamenti per la disciplina degli accosti - è resa obbligatoria l'adozione delle procedure previste dal "Manuale Utente" del Centro VTS di Venezia (versione in lingua italiana ed inglese, allegati alla presente Ordinanza - Allegati "B" e "C"), in particolare la rapportazione navale.

## **Art. 2**

### **Obblighi delle agenzie marittime raccomandatarie**

E' fatto obbligo alle agenzie marittime raccomandatarie locali di notificare la presente Ordinanza ai comandanti delle navi prima che entrino nell'Area del Centro VTS di Venezia.

## **Art. 3**

### **Entrata in vigore**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che entrerà in vigore alle ore 08:00 del 20 aprile 2018 e la cui pubblicità è garantita mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera/venezia](http://www.guardiacostiera/venezia), alla sezione "Ordinanze e Avvisi".

## **Art. 4**

### **Sanzioni**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'art. 1174, comma 1 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, gli stessi contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Venezia, 17 aprile 2018



**IL COMANDANTE**  
Contrammiraglio (CP)  
Goffredo BON